

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 03609/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3609 del 2019, proposto da

Clelia Lezzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Settimio Rotella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Miur Ministero Istruzione Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Giulia Conte, Martina Ticconi, Domenica Papaleo non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

-del Decreto del Direttore Generale MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale, Roma, Protocollo 1208 del 27.12.2018 pubblicato in data 28.12.2018 con il quale venivano approvate le allegate graduatorie di concorso per il reclutamento di personale docente per la classe di concorso A054 Storia dell'Arte nella scuola superiore di secondo grado, che pure si impugnano, nella

parte in cui la ricorrente viene classificata al posto n. 51 con punti totali 74,1 e con l'attribuzione di soli 34,1 punti per i titoli posseduti;

-del Decreto del Direttore Generale MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale, Roma, Protocollo 1211 del 27.12.2018 pubblicato in data 28.12.2018 con il quale venivano approvate le allegate graduatorie di concorso per il reclutamento di personale docente per la classe di concorso ADSS Sostegno nella scuola superiore di secondo grado, che pure si impugnano, nella parte in cui la ricorrente viene classificata al posto n. 105 con punti totali 74,8 e con l'attribuzione di soli 39,8 punti per i titoli posseduti;

-dei verbali della Commissione esaminatrice con i quali sono stati approvati gli eventuali subcriteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti in uno al verbale di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati ed ostesi dalla ricorrente di contenuto ed estremi ignoti;

-per quanto occorre e possa del silenzio rigetto formatosi sulle istanze proposte dalla ricorrente per l'attribuzione del corretto punteggio ai propri titoli;

-di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali e dei relativi procedimenti di contenuto ed estremi ignoti ove occorre e se lesivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che l'avvenuto inserimento in graduatoria comporta la non sussistenza del danno

grave ed irreparabile;

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019;
- che è comunque necessario acquisire una relazione da parte dell'Amministrazione resistente in ordine a quanto dedotto dalla ricorrente con particolare riferimento ai punteggi contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- a) respinge la richiesta misura cautelare;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- c) ordina all'Amministrazione resistente il deposito presso la segreteria di questo Tribunale, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, di una relazione nei sensi di cui in motivazione.
- d) compensa le spese della presente fase cautelare;
- e) fissa per il prosieguo del ricorso l'udienza del 21 gennaio 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alfonso Graziano, Presidente FF

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Claudia Lattanzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Alfonso Graziano**

**IL SEGRETARIO**